


Mecc. n°

Torino,



CITTA' DI TORINO

Direzione Politiche Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie

Servizio Disabili

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO
ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDII A GESTIONE COMUNALE PER
PERSONE CON DISABILITA' - PROCEDURA APERTA
(aggiudicazione all' offerta economicamente più vantaggiosa)***

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

- ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA / SERVIZIO**
- ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**
- ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**
- ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA**
- ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA**
- ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA**
- ART. 8 SUBAPPALTO**

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**
- ART. 10 RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A
TERZI**
- ART. 11 IMPEGNO PREZZI**
- ART. 12 PERSONALE**
- ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**
- ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**
- ART. 15 PENALITA'**
- ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 18 ORDINAZIONE E PAGAMENTO**
- ART. 19 RECESSO**
- ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**
- ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**
- ART. 22 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**
- ART. 23 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL
CONTRATTO**
- ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE**
- ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

ALLEGATI

ALLEGATO 1.1 - DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO 1.2 - ELENCO C.S.T.

ALLEGATO 1.3 - DUVRI

ALLEGATO 1.4 - DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA

ALLEGATO 1.5 - PATTO DI INTEGRITA'

ALLEGATO 1.6 - DGUE

ALLEGATO 1.6bis - ISTRUZIONI COMPILAZIONE DGUE

ALLEGATO 1.7 - OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 1.8 - SCOMPOSIZIONE VOCI DELL'OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO 1.9 - CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITA'

ALLEGATO 1.10 - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

ALLEGATO 1.11 - DICHIARAZIONE PAGAMENTO ONERI

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

La Città di Torino promuove, organizza e gestisce progetti, servizi e presidi rivolti alla disabilità, con l'obiettivo di favorire il benessere psicofisico e l'integrazione nonché di rispondere ai bisogni di tipo assistenziale, educativo e abilitativo delle persone con disabilità. ultrasedicenni in condizioni di gravità. In particolare, ad oggi sono gestiti direttamente 9 servizi diurni.

Per la frequenza di tali presidi riveste particolare importanza il servizio di trasporto (affidato mediante apposita e separata gara) ed il collegato servizio di accompagnamento dalle abitazioni a ciascun centro diurno frequentato (e ritorno).

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio di accompagnamento presso i presidi diurni a gestione comunale mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 lett. a) (servizi sociali, di ristorazione ospedaliera assistenziale o scolastica o servizi ad alta intensità di mano d'opera) D. Lgs. 50/2016, nonché con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare Tecnico di gara e dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357 (C.C. 10/09/2012 e C.C. 31.03.2016), in quanto compatibili.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di accompagnamento sui mezzi di trasporto nei tragitti dalle abitazioni ai centri diurni a gestione diretta e ritorno, nonché il servizio accessorio di riordino e pulizia prevalentemente presso i presidi sopra indicati ed è costituito da un lotto unico, in considerazione dell'affidamento con lotto unico ad un altro fornitore del servizio di trasporto. Ne deriva l'esigenza di mantenere omogeneità operative e prevenire criticità nel coordinamento.

La prestazione principale è costituita dal Servizio di accompagnamento.

Oggetto della presente procedura è pertanto il seguente servizio:

LOTTO UNICO – CIG. N. 69978486D9

Servizio di accompagnamento sui mezzi di trasporto, nei tragitti dalle abitazioni ai centri diurni a gestione diretta e ritorno, nonché il servizio accessorio di riordino e pulizia prevalentemente presso i seguenti centri socio terapeutici a gestione diretta (R.A.F. diurne e C.A.D.D.) :

- CIRC. 2 Via Monfalcone 172;
- CIRC. 2 Str delle Cacce 36
- CIRC. 3 Via Spalato 15;
- CIRC. 4 Via Bogetto 3 e via Carrera 81 (ingresso solo da via Asinari di Bernezzo 98);
- CIRC. 5 Via Pianezza 132 e Via De Marchi 33;
- CIRC. 6 C.so Vigevano 22;
- CIRC. 8 Via Cellini 14.

Il lotto non è divisibile.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e relativi atti attuativi.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

Il vigente contratto per la gestione del servizio, stipulato in esito alla procedura ristretta n. 116/2012, termina il 7 aprile 2017 ed occorre pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio, indire una nuova gara e definire nel presente Capitolato caratteristiche e condizioni di svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 "clausole sociali del bando di gara e degli avvisi" al presente appalto si applica la c.d. clausola sociale in materia di riassorbimento del personale già impiegato dal precedente affidatario, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità. La clausola sociale è disciplinata all'art. 12 del presente Capitolato.

ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata per il periodo di un triennio. Alla scadenza dello stesso l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva, quindi, di procedere, alle stesse condizioni del presente appalto, a nuovi affidamenti nei modi e nei termini di cui all'art. 63 comma quinto del D. Lgs. 50/2016 per un ulteriore periodo di tre anni. L'entità dell'affidamento dei servizi analoghi è evidenziata nel capoverso seguente.

L'importo complessivo presunto a base di gara per un triennio per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a **Euro 1.455.300,00=** oltre IVA .

La spesa presunta per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio è pari a **Euro 1.455.300,00=**.

Pertanto, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, il valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, ammonta a **Euro 2.910.600,00=**.

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 12 D. Lgs. 50/2016. Le eventuali modifiche contrattuali potranno essere connesse all'eventuale riorganizzazione di uno o più centri diurni per cui viene fornito il servizio di accompagnamento, nonché all'eventuale riduzione delle persone frequentanti i centri diurni che comporti la ridefinizione delle linee di trasporto.

L'Amministrazione si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre l'Amministrazione si riserva, come sopra indicato, di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio ai sensi dell'art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016 per un importo massimo di a **Euro 1.455.300,00=**.

Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016.

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità di risorse finanziarie adeguate da parte della Civica Amministrazione.

I costi orari a base di gara, da cui viene ricavato l'importo complessivo, sono i seguenti: **Euro 16,50**.

Le offerte dovranno essere effettuate con riferimento al solo costo orario (non complessivo).

Il monte ore di esercizio annuo presunto è calcolato in **ore 29.400 complessive**.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016.

Le imprese partecipanti, qualora non ancora inserite nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, sono invitate a presentare istanza di iscrizione. Le istruzioni sono pubblicate sul sito

www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino Bixio 44 - 10138 Torino - tel. +39.011.4426807-823-738-802 - fax +39.011.4426839. - e-mail: albofornitori@comune.torino.it.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2.359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel Bando e nel Disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato, recante l'indirizzo **UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO (Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi)**, Piazza Palazzo di Città, 1.

Il recapito del plico, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti 3 buste:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:

1) Istanza di ammissione alla gara, redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), indirizzata al "**Sindaco della Città di Torino**" sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) codice fiscale/partita I.V.A.;
- c) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- d) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- g) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- h) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
- i) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente capitolato (allegato 1.3);
- j) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori (denominazione o ragione sociale, codice fiscale);
- k) di conoscere e accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l'appalto previste nel presente Capitolato di gara e nei relativi allegati e di accettare espressamente le condizioni di cui agli artt. 8 (subappalto), 10 (responsabilità danni ed eventuale assicurazione per danni a terzi), 15 (penalità) e 17 (clausola risolutiva espressa) del Capitolato;

- l) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT/RCO per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nel presente Capitolato.
- m) **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del C. C. del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento** della Città approvato con deliberazione G. C. il 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- n) **di impegnarsi a riassorbire il personale già impiegato dal precedente affidatario nel nuovo appalto.**

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione:

- indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, D. Lgs. 50/2016;
- il numero telefonico;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili.

2) Dimostrazione della capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale

2.a Dimostrazione della capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono possedere un fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2013 – 2014 – 2015), di importo complessivo pari o superiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

La capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti viene dimostrata ai sensi dell'allegato XVII al D.lgs 50/2016 mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista iscritto all'Albo.

La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla natura del servizio che, accessoria alla gestione di presidi socio sanitari per persone con disabilità, rende necessario affidare lo stesso ad operatori economici che, oltre all'esperienza richiesta al punto successivo, dispongano di un volume di attività e quindi di una solidità aziendale che sia garanzia di stabilità gestionale e prevenga inadempimenti che, al di là dei rimedi di legge, costituiscono grave pregiudizio per un servizio di particolare rilevanza sociale.

In caso di ATI il requisito della capacità finanziaria deve essere posseduto dalla mandataria nella misura non inferiore al 70% e per le mandanti, per differenza, nella misura del restante 30%. In ogni caso i requisiti così sommati devono essere pari a quelli richiesti per la Società singola.

2.b Dimostrazione della capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono possedere esperienza nella gestione di servizi rivolti a persone con disabilità nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando. A tal fine devono produrre elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, di servizi prestati per almeno 24 mesi nei tre anni, a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con data e destinatario precisando la tipologia dell'attività prestata e specificando anche eventuali rilievi o contestazioni ed il loro esito nonché eventuali revoche di contratti.

3) Ricevuta, in originale, comprovante il versamento della garanzia provvisoria di Euro 29.106,00, costituita ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità indicate al successivo articolo 6 (garanzia provvisoria).

4) Ricevuta comprovante il versamento di € 140,00 a favore dell'ANAC (istruzioni contenute sul sito internet: www.anticorruzione.it).

5) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile appositamente previsto (allegato 1.4).

6) Patto di integrità con la sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante della ditta dell'apposito modello (allegato 1.5).

7) documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

8) D.G.U.E. debitamente compilato come da specifiche istruzioni (allegato 1.6 bis).

A tal fine le imprese concorrenti potranno in alternativa:

a) utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato 1.6) e pubblicato sul sito <http://www.comune.torino.it/appalti/appaltofacile/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);

b) dopo aver scaricato e salvato sul proprio p.c. il file *DGUEgara./2016.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea, sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA Lotto unico.”, debitamente sigillata, contenente:

Progetto tecnico di gestione del servizio che rispetti le condizioni indicate all'art. 5 del presente Capitolato e del Disciplinare tecnico;

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA – LOTTO UNICO, debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata tenendo conto dei criteri di aggiudicazione espressi all'art. 5 del Capitolato.

L'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'offerta non potrà superare l'importo posto dall'amministrazione a base di gara.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO: le **carenze** di qualsiasi **elemento formale** della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente che vi ha dato causa, e che intende regolarizzare, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, stabilita nel bando, nella misura dell'uno per mille del valore della gara, per un importo pari ad Euro 1.455,30=

La Civica Amministrazione assegna al concorrente un **termine**, non superiore a **10 giorni**, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere; dette integrazioni dovranno essere prodotte, dall'operatore economico, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di **irregolarità formali** oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiede comunque la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

Sono in particolare da considerarsi regolarizzabili le dichiarazioni e gli elementi di cui al punto: 1) “istanza di ammissione” dalla lett. a) alla lett. n) e dei punti 2) capacità economica e finanziaria/capacità tecnica e professionale, 3) cauzione provv., 4) ricevuta ANAC, 5) dichiarazione di ottemperanza 6) patto di integrità 7) documento PASSOE; 8) DGUE.

Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In

particolare non sono sanabili: la mancanza di integrità dei plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, ovvero irregolarità relative alla loro chiusura; entrambe tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Non possono essere sanate le carenze afferenti l'offerta tecnica ed economica.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, l'amministrazione procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo si richiede ai partecipanti alla gara di allegare, all'istanza, la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

- Dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita - dei propri familiari conviventi.
- Eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai famigliari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- Ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
 - a) una partecipazione superiore al 10%;
 - b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- Dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 1.3 al presente capitolato (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datori di lavoro delle sedi del Comune oggetto del servizio.

ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 lett a) del D. Lgs. 50/2016, applicando il metodo aggregativo compensatore tramite la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti $V_{(a)i}$ saranno effettuati alla quarta cifra decimale.

Il punteggio totale massimo di 100 punti sarà così ripartito:

- **Offerta Tecnica: 30 punti**
- **Offerta economica: 70 punti**

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei parametri sopra elencati (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA).

In caso di parità di punteggi si aggiudicherà il lotto al concorrente con il punteggio più elevato per l'offerta tecnica.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica prenderà in esame i seguenti elementi cui si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

Progetto Tecnico di gestione del Servizio (punti massimi 30 - TRENTA).

Il concorrente dovrà presentare un elaborato redatto al massimo in 10 (dieci) fogli formato A4 (si considera foglio ciascuna pagina dell'elaborato) in carattere tipo times new roman punto 12 o similari nel carattere e nella dimensione, con interlinea non inferiore ad interlinea singola; ai fini della valutazione non saranno considerati gli allegati all'elaborato.

A pena di esclusione il progetto tecnico dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante.

La Commissione ammetterà alla valutazione dell'offerta tecnica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno sedici (16) punti nella valutazione complessiva. Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a sedici (16) saranno pertanto escluse dalla procedura.

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali determinati secondo le modalità che seguono.

Progetto Tecnico di gestione del Servizio (punti massimi 30 - TRENTA).

Per la valutazione del progetto di gestione del Servizio, verificata la congruenza dei progetti presentati con i servizi da affidare e con gli obiettivi da conseguire, come meglio indicati nel Disciplinare Tecnico (allegato 1.1), la Commissione valuterà i seguenti elementi:

PROGETTO TECNICO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
PT.1 Modalità organizzative del servizio offerto e modalità tecnico-operative di svolgimento dell'attività di accompagnamento, con particolare riguardo alla definizione di linee guida per gli operatori per lo svolgimento dell'attività principale (con specifica attenzione alla gestione di situazioni critiche ed alle comunicazioni con responsabili e famiglie), eventuale informazione / formazione del personale rispetto alla peculiarità del servizio, modalità di gestione di eventuali reclami, ecc. (cfr. punti 1, 2 e 4 del Disciplinare Tecnico)	14
PT.2 Modalità organizzative e tecnico-operative di svolgimento dell'attività accessoria di riordino e pulizia, con particolare riguardo alla definizione di linee guida per gli operatori ed all'impostazione di turni funzionali alle necessità dei centri. (cfr. punti 3 e 4 del Disciplinare Tecnico)	8

<p>PT.3 Strategie e modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti tanto per l'attività di accompagnamento, quanto per l'attività accessoria di riordino (ad esempio, sostituzione dell'operatore per l'accompagnamento in caso di imprevista assenza, riorganizzazione del servizio di riordino in caso di imprevisti per l'operatore preposto, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto ecc.)</p>	4
<p>PT.4 Strumenti volti a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei fruitori / famiglie del servizio ed anche da parte dei responsabili e degli operatori dei centri diurni (contenuti, modalità e frequenza di somministrazione, azioni conseguenti ai diversi possibili esiti, ecc.)</p>	4

Per ciascun elemento (PT.1 - PT.2 - PT.3 e PT.4) costituente il “progetto tecnico di gestione del servizio” ogni Commissario attribuirà, discrezionalmente, un coefficiente variabile da zero a uno nel rispetto dei criteri motivazionali sotto elencati.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione, per ciascun elemento costituente il criterio “progetto tecnico di gestione del servizio”, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari e trasformerà tale media in coefficiente definitivo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il peso attribuito dal capitolato al relativo elemento per determinare il conseguente punteggio.

I punteggi così ottenuti per ciascuno degli elementi (PT.1 - PT.2 - PT.3 e PT.4) saranno sommati tra loro determinando il punteggio complessivo del “progetto tecnico di gestione del servizio”.

Con riferimento alla determinazione dei coefficienti da attribuire a ciascun elemento di valutazione di cui al punto Progetto Tecnico di gestione del Servizio, la Commissione applicherà i seguenti criteri motivazionali in relazione agli aspetti sottolineati nella seguente tabella:

<p>PT.1 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie e delle modalità organizzative nonché delle modalità tecnico-operative previste per il servizio principale offerto con particolare riguardo a <u>definizione di linee guida per gli operatori</u></p>
<p>PT.2 Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-operative previste per lo svolgimento dell'attività accessoria di riordino e pulizia, con particolare riguardo alla <u>definizione di linee guida per gli operatori</u></p>
<p>PT.3 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie e delle modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla <u>gestione degli imprevisti</u> (ad esempio, sostituzione dell'operatore per l'accompagnamento in caso di imprevista assenza, riorganizzazione del servizio di riordino in caso di imprevisti per l'operatore preposto, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto, ecc...)</p>
<p>PT.4 Previsione e grado di adeguatezza e di efficacia di <u>strumenti</u> volti a rilevare il <u>grado di soddisfazione</u> da parte dei fruitori / famiglie del servizio oltre che da parte degli operatori dei centri diurni</p>

COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
0	<i>Manca la descrizione della proposta</i>
0,1	<i>La proposta è ritenuta gravemente insufficiente</i>
0,2	<i>La proposta è ritenuta insufficiente</i>
0,3	<i>La proposta è ritenuta sufficiente</i>
0,4	<i>La proposta è ritenuta più che sufficiente</i>
0,5	<i>La proposta è ritenuta discreta</i>
0,6	<i>La proposta è ritenuta più che discreta</i>
0,7	<i>La proposta è ritenuta buona</i>
0,8	<i>La proposta è ritenuta più che buona</i>
0,9	<i>La proposta è ritenuta ottima</i>
1	<i>La proposta è ritenuta eccellente</i>

OFFERTA ECONOMICA: 70 punti

Il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà determinato dalla seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a / R_{max}$$

dove

R_a = valore offerto dal concorrente "a", espresso in termini di ribasso sul costo unitario orario;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso sul costo unitario orario.

In caso di parità di maggior punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio anche per l'offerta tecnica si procederà al sorteggio.

La Commissione aggiudicatrice sarà nominata conformemente alle indicazioni contenute nelle linee guida n. 5 dell'ANAC, alle disposizioni degli articoli 77 e 2016 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'articolo 54 Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, approvato dal Consiglio Comunale in data 10/09/2012 e modificato in data 31/03/2016.

La Commissione sarà composta da cinque membri, che saranno nominati successivamente la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando di gara, e saranno in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle sopracitate Linee Guida.

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo quattro sedute.

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 nonché della L. 241/1990.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016)

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale nonché al compiuto svolgimento degli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere

generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla stipulazione del relativo contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

ART. 6 GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara del lotto, pari ad Euro 29.106,00.

Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 3, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura.

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatariе avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell' appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto di fornitura / servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art. 103, D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell' articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

1) Iscrizione Albo Fornitori

L'impresa **aggiudicataria**, qualora non ancora inserita nell'Albo Fornitori Online della Città di Torino, è invitata a presentare istanza di iscrizione.

Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a: Ufficio Albo Fornitori -Via Nino Bixio 44 - 10138 Torino tel. +39.011.0116.807-823-738-802 - fax +39.011.0112.6839

e-mail: albofornitori@comune.torino.it.

2) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla Civica Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Civica Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3) **Comunicazione nominativo rappresentante**

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato al Servizio Disabili. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

4) **Presentazione documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, che avverrà con apposita lettera, presso la sede del Servizio Disabili in Torino Via C.I. Giulio 22 la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di differenza da quanto richiesto nel Disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

5) **Obbligo di assorbimento del personale attualmente impiegato e comunicazioni**

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, in ragione della salvaguardia della stabilità occupazionale del personale impiegato, e nelle forme consentite dalle disposizioni di legge, a ricollocare per la durata del presente servizio (comprensivo dell'eventuale ripetizione di servizi analoghi) gli operatori attualmente impiegati nello stesso appalto dalla cooperativa La Rosa Blu con sede legale in Torino Via Chambery 46.

Di seguito si riportano le informazioni essenziali riguardanti il personale attualmente impiegato per il servizio in oggetto.

	sexso	età	assunzione	contratto	livello	orario (settimanale)
1	M	62	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
2	F	63	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
3	F	43	1/3/2010	COOP SOCIALI	A2	24
4	F	53	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
5	F	49	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
6	M	62	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
7	F	58	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
8	F	62	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
9	F	50	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	13
10	F	61	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
11	F	46	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
12	F	59	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
13	F	42	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
14	F	54	1/3/2010	COOP SOCIALI	D2	27
15	M	50	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
16	F	62	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	22
17	F	62	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
18	M	58	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
19	M	59	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24

20	M	54	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
21	F	54	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
22	F	60	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
23	M	48	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	17
24	F	56	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
25	F	50	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
26	M	63	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	24
27	F	47	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
28	F	56	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	19
29	F	53	1/3/2010	COOP SOCIALI	B1	15
+	M	50	1/3/2010	COOP SOCIALI	F1	38

In caso di assunzione di nuovo personale, l'Impresa dovrà fornire apposita comunicazione al Servizio Disabili.

6) Sopralluoghi

L'impresa aggiudicataria, ove non fosse stato effettuato apposito sopralluogo preliminarmente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, dovrà far svolgere, prima di dare avvio al servizio, dal Rappresentante, nominato ai sensi del punto 3) , sopralluogo presso tutti i centri diurni di destinazione (indicati compiutamente all'art. 1 e nell'allegato 1.2 del presente Capitolato).

7) Altri obblighi

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione dello svolgimento del servizio. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio Disabili e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

8) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

9) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato di gara, del Disciplinare Tecnico e di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Si precisa altresì che, decorso il termine per l'avvio del servizio senza che lo stesso abbia avuto luogo, la Civica Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare il servizio e rifornirsi altrove, addebitando alla ditta l'eventuale differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Trattandosi di "servizio pubblico", le prestazioni oggetto dell'appalto non potranno subire sospensioni o interruzioni. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza.

ART. 10 RESPONSABILITA' DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

L'Impresa dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni ed i provvedimenti necessari, o anche solo opportuni, per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone ed ai trasportati o alle cose, durante l'esecuzione dei servizi.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Nessuna responsabilità verrà assunta dalla Città circa eventuali guasti o deterioramenti a materiali ed impianti in uso o di proprietà dell'Impresa, durante lo svolgimento del servizio.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 3.000.000 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Civica Amministrazione;
- b) responsabilità civile verso i dipendenti dell'aggiudicatario;
- c) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni subiti dal committente sarà effettuato dalla Civica Amministrazione alla presenza del Rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all' art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs 50/2016.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il triennio contrattuale.

In caso di ripetizione del servizio, la ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dall'avvio della ripetizione. L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà pervenire esclusivamente per scritto entro il termine di conclusione del primo periodo contrattuale. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

ART. 12 PERSONALE

Prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà assorbire tutto il personale, ivi compreso il coordinatore, attualmente impegnato nell'appalto. A tal fine si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale. L'elenco del personale verrà reso disponibile dopo l'aggiudicazione.

Ogni qualvolta dovessero intervenire variazioni rispetto a quanto in origine indicato, l'aggiornamento dell'elenco e i relativi allegati dovranno pervenire al Servizio Disabili prima che siano operative le sostituzioni.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Civica Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato adempimento della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto del Referente del Servizio Disabili e dei Responsabili dei centri diurni per cui è svolto il servizio oggetto della presente procedura.

L'interlocutore del DEC sarà costituito dal Rappresentante, nominato ai sensi dell'art. 9 punto 3) del presente Capitolato.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità alle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

A tal fine, il DEC potrà effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, direttamente oppure avvalendosi dei soggetti suindicati, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'impresa appaltatrice.

Le verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali riguarderanno in particolare:

- la regolare esecuzione dei compiti in capo all'accompagnatore declinati nel Disciplinare tecnico e, in particolare, il comportamento a bordo del medesimo, che deve essere corretto e adeguato alla tipologia degli utenti trasportati;
- la presenza a bordo di due accompagnatori se previsto dal programma di esercizio;
- la puntualità dell'accompagnatore all'inizio del servizio e la sua rispondenza alla programmazione prevista;
- il corretto posizionamento delle persone con disabilità e l'utilizzo delle cinture di sicurezza;
- la tempestiva ed adeguata soluzione di eventuali "imprevisti";
- il comportamento e l'attenzione posta nel momento di discesa delle persone accompagnate all'arrivo al Centro Diurno;
- il corretto svolgimento delle attività di riordino e pulizia dei locali del Centro Diurno;
- l'attenzione posta e le risultanze dell'attività di riordino e pulizia degli ambienti del Centro Diurno con particolare attenzione a quelli in cui vengono distribuiti e consumati i pasti;
- il corretto svolgimento dell'attività di coordinamento, anche con riferimento al raccordo operativo mantenuto con i responsabili dei centri, con gli operatori degli stessi, con l'affidatario del servizio di trasporto e con il Servizio Disabili.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente e dai responsabili dei centri diurni, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (allegato 1.10).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 18.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di fornire spiegazioni e di indicare le azioni correttive adottate per il superamento delle non conformità rilevate e per provvedere al ripristino della corretta esecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

Nel caso in cui il fornitore non provvedesse ad adempiere, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

ART. 15 PENALITA'

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato adempimento degli obblighi contrattuali**, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente Capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme fornitura/servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che l'inadempimento o il ritardo o non conformità non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione del certificato di conformità (allegato 1.10).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto e la Civica Amministrazione, anche successivamente all'applicazione di penali, abbia esperito infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per l'adozione di azioni correttive, atte ad ottenere il superamento delle non conformità rilevate e provvedere al ripristino della corretta esecuzione della prestazione, a fronte del permanere dell'inadempimento, si potrà procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo svolgimento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La casistica di seguito riportata, non esaustiva e meramente esemplificativa di alcuni possibili casi in cui la Civica Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

1. Mancato adempimento del servizio di accompagnamento.

Per il mancato adempimento del servizio di accompagnamento, senza giustificato ed imprevedibile motivo, la penale potrà essere applicata in relazione ad ogni servizio che non venga svolto (intendendo come servizio un viaggio di una linea di trasporto, come da programma di esercizio definito dal Servizio Disabili).

2. Svolgimento scorretto dei compiti assegnati all'accompagnatore.

Per svolgimento scorretto del servizio di accompagnamento, rispetto alle modalità definite nel Disciplinare Tecnico, la penale potrà essere applicata in relazione anche alla gravità del comportamento.

3. Mancato o parziale svolgimento del servizio di riordino.

Per mancato o parziale svolgimento del servizio di riordino rispetto al programma definito dal Servizio Disabili, la penale potrà essere applicata in relazione ad ogni centro diurno o presidio in cui avrebbe dovuto essere effettuato il servizio.

4. Assenza o tardiva comunicazione di eventi critici.

Per tardiva o mancata comunicazione (agli operatori del presidio ed al Servizio Disabili) di eventi critici intervenuti durante lo svolgimento del servizio di accompagnamento, ovvero del servizio accessorio, la penale sarà applicata in relazione alle gravità dell'evento di cui è stata omessa segnalazione.

Per tardiva o mancata comunicazione al Servizio Disabili di qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento del servizio, la penale sarà applicata in relazione alla gravità della situazione ed al tempo in cui è avvenuta.

ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle seguenti circostanze, espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto. La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione. Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della/e sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale:

Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla Civica Amministrazione per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

ART. 18 ORDINAZIONE E PAGAMENTO

1) Fatturazione e pagamenti.

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo 14;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni servizio prestato, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Servizio scrivente, che è il seguente: **QVKUQA**.
- numero **CIG 69978486D9**
- n. determinazione di impegno
- mese di riferimento e dettaglio di servizi svolti
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla Civica Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

2) Conteggio orario ai fini della fatturazione.

Il servizio di accompagnamento come pure il servizio di riordino e pulizia, anche se programmato, sarà contabilizzato e retribuito solo se realmente effettuato.

Per ogni servizio di accompagnamento svolto sarà riconosciuto un minimo di 1 ora e 15 minuti per ciascun percorso di andata e di ritorno. Qualora la durata effettiva del viaggio superi la durata minima indicata, questa verrà riconosciuta con arrotondamento al quarto d'ora successivo.

I servizi di accompagnamento disdetti la cui soppressione sia stata comunicata dall'Amministrazione entro le ore 12,00 del giorno antecedente la loro esecuzione, non saranno contabilizzati. I servizi disdetti dopo suddetto termine, saranno contabilizzati al 50% del relativo tempo di percorrenza standard della linea specifica.

La disdetta, eventualmente preavvisata telefonicamente, verrà confermata con l'utilizzo di sistemi informatici (via e-mail).

Per ogni servizio di riordino svolto sarà riconosciuto il tempo effettivo di svolgimento dell'attività, nel rispetto del programma definito dal Servizio Disabili e verificato congiuntamente ai responsabili dei centri diurni.

ART. 19 RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante recede dal contratto.

ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in

qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

B) Sicurezza sul lavoro

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (allegato 1.4).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'Allegato 1.3 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 1.3, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del comma 1 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Civica Amministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 18 , l'Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 23 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Il Dirigente

Dr. Maurizio PIA

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Maurizio PIA

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dr. Ezio PATTARINO